

Carte di Firenze

In occasione del VI Colloquio ICOMOS - IFLA di Firenze sulla "Conservazione e valorizzazione dei piccoli giardini storici", il **Comité International des Jardins et Sites Historiques** Icomos-Ifla, riunitosi a Firenze il 21 maggio 1981, ha elaborato una [Carta per la salvaguardia dei giardini storici](#), registrata il 15 dicembre 1982 e definitivamente ratificata in occasione dell'Assemblea generale del maggio 1984 tenutasi a Rostock-Dresda.

In quella stessa circostanza il gruppo italiano Icomos e Italia Nostra hanno a loro volta presentato una proposta autonoma - la [Carta italiana dei giardini storici](#) - approvata all'unanimità dai partecipanti alla Tavola Rotonda organizzata dall'Accademia delle Arti del Disegno a Firenze il 12 settembre 1981.

Strutturata in quattro punti e in una serie di raccomandazioni, si richiama alla Carta italiana del restauro del 1964 e alle Disposizioni del 1972 e si differenzia dall'altro documento a partire dalla definizione stessa di giardino storico, letto come "un insieme polimaterico, progettato dall'uomo, realizzato in parte determinante con materiale vivente, che insiste su (e modifica) un territorio antropico, un contesto naturale".

In essa è ribadito il rispetto del "complessivo processo storico del giardino", considerando riduttiva - e una sottrazione di risorse - "ogni operazione che tendesse a privilegiare una singola fase assunta in un certo periodo storico e a ricrearla ex novo a spese delle fasi successive".

Il Comitato per lo studio e la conservazione dei giardini storici, nell'adottare la Carta "italiana", ha proposto alcune integrazioni nella parte relativa alle Raccomandazioni, mentre per quella Icomos-Ifla, preoccupato di un orientamento teso a privilegiare un restauro per analogie e del frequente uso del termine "ripristino", ha avanzato alcuni suggerimenti - solo in parte recepiti - fra i quali la soppressione del termine agli articoli 9 e 15 e della frase contenuta all'articolo 16: "Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino le parti del giardino più prossime a un edificio, al fine di farne risaltare la coerenza".

Comitato per lo studio e la ricerca sui problemi concernenti i giardini storici

Il Comitato per lo studio e la ricerca sui problemi concernenti i giardini storici è stato rinnovato in data 13 maggio 2003; è composto dai seguenti esperti:

- **Prof. Arch. Pier Fausto Bagatti Valsecchi**, già docente di Storia dell'Architettura (con particolare riferimento alla storia e al restauro dei giardini storici) presso le facoltà di Architettura e di Ingegneria del Politecnico di Milano e presso altri atenei e istituzioni italiane; presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Bagatti Valsecchi;
- **Prof. Ing. Giovanni Carbonara**, ordinario di Restauro Architettonico e direttore della Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- **Prof. Arch. Vincenzo Cazzato**, docente di Storia dell'Architettura Moderna presso la l'Università di Lecce (Facoltà di Beni Culturali) dove insegna "Storia dell'Architettura Moderna" e "Arte dei Giardini";

- **Arch. Massimo De Vico Fallani**, architetto direttore coordinatore presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, direttore del Servizio per la Conservazione dei Parchi e Giardini della Soprintendenza Archeologica di Roma;
- **Prof. Ing. Arch. Marco Dezzi Bardeschi**, ordinario di Restauro Architettonico al Politecnico di Milano-Bovisa; presidente del Comitato Italiano ICOMOS (International Council of Monuments and Sites);
- **Prof. Marcello Fagiolo**, ordinario di Storia dell'Architettura presso l'Università di Roma "La Sapienza";
- **Prof. Patrizio Giulini**, biologo botanico, docente di Fitogeografia ed Ecologia vegetale, di Botanica e di Geobotanica presso l'Università di Padova e Verona;
- **Prof. Arch. Maria Adriana Giusti**, professore associato di Restauro presso la facoltà di Architettura II del Politecnico di Torino, già architetto direttore coordinatore presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza di Pisa;
- **Dottor Carmine Guarino**, agronomo, docente di botanica ambientale presso l'Università degli Studi del Sannio, già docente incaricato presso il New York Botanical Garden;
- **Dott.ssa Desideria Pasolini dall'Onda**, presidente di [Italia Nostra](#), è membro della Horticultural Society (UK), della Dendrology Society (UK) e del Museum of Garden History (UK):

La segreteria del Comitato è affidata all'architetto **Franca Marina Fresa**.

Carta per la salvaguardia dei giardini storici

Riunito a Firenze il 21 maggio 1981, il Comitato internazionale dei giardini storici ICOMOS-IFLA ha deciso di elaborare una carta relativa alla salvaguardia dei giardini storici che porterà il nome di questa città.

Questa carta è stata redatta dal Comitato e registrata il 15 dicembre 1982 dall' ICOMOS con l'intento di completare la "Carta di Venezia" in questo particolare ambito.

A. Definizioni e obiettivi

- Art. 1 - Un giardino storico è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico. Come tale è considerato come un **monumento**.
- Art. 2 - Il giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, dunque vivente e come tale deteriorabile e rinnovabile. Il suo aspetto risulta così da un perpetuo equilibrio, nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d'arte e d'artificio che tende a conservarne perennemente lo stato.
- Art. 3 - Come monumento il giardino storico deve essere salvaguardato secondo lo spirito della Carta di Venezia. Tuttavia, in quanto **monumento vivente**, la sua salvaguardia richiede delle regole specifiche che formano l'oggetto della presente Carta.
- Art. 4 - Sono rilevanti nella composizione architettonica del giardino storico:
 - la sua pianta ed i differenti profili del terreno;
 - le sue masse vegetali: le loro essenze, i loro volumi, il loro gioco di colori, le loro spazature, le loro altezze rispettive;
 - i suoi elementi costruiti o decorativi;
 - le acque in movimento o stagnanti, riflesso del cielo.
- Art. 5 - Espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, luogo di piacere, adatto alla meditazione o al sogno, il giardino acquista così il senso cosmico di un'immagine idealizzata del mondo, un "paradiso" nel senso etimologico del termine, ma che è testimonianza di una cultura, di uno stile, di un'epoca, eventualmente dell'originalità di un creatore.
- Art. 6 - La denominazione di giardino storico si applica sia a giardini modesti, che a parchi ordinati o paesistici.
- Art. 7 - Che sia legato o no ad un edificio, di cui è allora il complemento inseparabile, il giardino storico non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale.
- Art. 8 - Un sito storico è un paesaggio definito, evocatore di un fatto memorabile, luogo di un avvenimento storico maggiore, origine di un mito illustre o di una battaglia epica, soggetto di un celebre dipinto, etc.
- Art. 9 - La salvaguardia dei giardini storici esige che essi siano identificati ed inventariati. Essa impone interventi differenziati quali la manutenzione, la conservazione, il restauro. Si può eventualmente raccomandare il ripristino. L'**autenticità** di un giardino storico concerne sia il disegno e il volume delle sue parti che la sua decorazione o la scelta degli elementi vegetali o minerali che lo costituiscono.

B. Manutenzione, conservazione, restauro, ripristino

- Art. 10 - Ogni operazione di manutenzione, conservazione, restauro o ripristino di un giardino storico o di una delle sue parti deve tenere conto simultaneamente di tutti i suoi elementi. Separandoli le operazioni altererebbero il legame che li unisce.
- **Manutenzione e conservazione**
- Art. 11 - La manutenzione dei giardini storici è un'operazione fondamentale e necessariamente continua. Essendo la materia vegetale il materiale principale, l'opera

sarà mantenuta nel suo stato solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi e reimpianto di elementi già formati).

- Art. 12 - La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di piante, di fiori da sostituire periodicamente deve tenere conto degli usi stabiliti e riconosciuti per le varie zone botaniche e culturali, in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originali.
- Art. 13 - Gli elementi di architettura, di scultura, di decorazione fissi o mobili che sono parte integrante del giardino storico non devono essere rimossi o spostati se non nella misura necessaria per la loro conservazione o il loro restauro. La sostituzione o il restauro di elementi in pericolo devono essere condotti secondo i principi della Carta di Venezia, e dovrà essere indicata la data di tutte le sostituzioni.
- Art. 14 - Il giardino storico dovrà essere conservato in un intorno ambientale appropriato. Ogni modificazione dell'ambiente fisico che possa essere dannosa per l'equilibrio ecologico deve essere proscritta. Queste misure riguardano l'insieme delle infrastrutture sia interne che esterne (canalizzazioni, sistemi di irrigazione, strade, parcheggi, sistemi di custodia, di coltivazione, etc.).
- **Restauro e ripristino**
- Art. 15 - Ogni restauro e a maggior ragione ogni ripristino di un giardino storico dovrà essere intrapreso solo dopo uno studio approfondito che vada dallo scavo alla raccolta di tutta la documentazione concernente il giardino e i giardini analoghi, in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. Prima di ogni intervento esecutivo lo studio dovrà concludersi con un progetto che sarà sottoposto ad un esame e ad una valutazione collegiale.
- Art. 16 - L'intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione. Come principio non si potrà privilegiare un'epoca a spese di un'altra a meno che il degrado o il deperimento di alcune parti possano eccezionalmente essere l'occasione per un ripristino fondato su vestigia o su documenti irrecusabili. Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino le parti del giardino più vicine ad un edificio, al fine di farne risaltarne la coerenza.
- Art. 17 - Quando un giardino è totalmente scomparso o si possiedono solo degli elementi congetturali sui suoi stati successivi, non si potrà allora intraprendere un ripristino valido dell'idea del giardino storico. L'opera che si ispirerà in questo caso a forme tradizionali, sul sito di un giardino antico, o dove un giardino non era probabilmente mai esistito, avrà allora caratteri dell'evoluzione o della creazione o escludendo totalmente la qualifica di giardino storico.

C. Utilizzazione

- Art. 18 - Anche se il giardino storico è destinato ad essere visto e percorso, è chiaro che il suo accesso deve essere regolamentato in funzione della sua estensione e della sua fragilità in modo da preservare la sua sostanza e il suo messaggio culturale.
- Art. 19 - Per natura e per vocazione, il giardino storico è un luogo tranquillo che favorisce il contatto, il silenzio e l'ascolto della natura. Questo approccio quotidiano deve essere in opposizione con l'uso eccezionale del giardino storico come luogo di feste. Conviene allora definire le condizioni di visita dei giardini storici cosicché la festa, accolta eccezionalmente, possa esaltare lo spettacolo del giardino e non snaturarlo o degradarlo.
- Art. 20 - Se, nella vita quotidiana, i giardini possano tollerare lo svolgersi di giochi tranquilli, conviene comunque creare, parallelamente ai giardini storici, alcuni terreni appropriati ai giochi vivaci e violenti e agli sport, così da rispondere ad una domanda sociale senza nuocere alla conservazione dei giardini e dei siti storici.
- Art. 21 - La pratica della manutenzione e della conservazione, i cui tempi sono imposti dalle stagioni, o i brevi interventi che concorrono a restituire l'autenticità devono sempre avere la priorità rispetto alle necessità di utilizzazione. L'organizzazione di ogni visita ad un giardino storico deve essere sottoposta a regole di convenienza adatte a mantenere lo spirito.
- Art. 22 - Se un giardino è chiuso da mura, non bisogna eliminarle senza considerare tutte le conseguenze dannose per la modificazione dell'ambiente e per la sua salvaguardia che potrebbero risultrarne.

D. Protezione legale e amministrativa

- Art. 23 - E' compito delle autorità responsabili prendere, su consiglio degli esperti, le disposizioni legali e amministrative atte a identificare, inventariare e proteggere i giardini storici. La loro salvaguardia deve essere inserita nei piani di occupazione dei suoli e nei documenti di pianificazione e di sistemazione del territorio. E' ugualmente compito delle autorità competenti prendere, su consiglio degli esperti competenti, le disposizioni finanziarie per favorire la conservazione, il restauro ed eventualmente il ripristino dei giardini storici.
- Art. 24 - Il giardino storico è uno degli elementi del patrimonio la cui sopravvivenza, a causa della sua natura, richiede cure continue da parte di persone qualificate. E' bene dunque che studi appropriati assicurino la formazione di queste persone, sia che si tratti di storici, di architetti, di architetti del paesaggio, di giardinieri, di botanici. Si dovrà altresì vigilare produzione regolare di quelle piante che dovranno essere contenute nella composizione dei giardini storici.
- Art. 25 - L'interesse verso i giardini storici dovrà essere stimolato con tutte quelle azioni adatte a valorizzare questo patrimonio ed a farlo conoscere e apprezzare: la promozione della ricerca scientifica, gli scambi internazionali e la diffusione delle informazioni, la pubblicazione e l'informazione di base, lo stimolo all'apertura controllata dei giardini al pubblico, la sensibilizzazione al rispetto della natura e del patrimonio storico da parte dei mass-media. I giardini storici più importanti saranno proposti perchè figurino nella Lista del Patrimonio Mondiale.

Nota Bene

Queste raccomandazioni sono adatte per l'insieme dei giardini storici del mondo.

Questa carta sarà ulteriormente suscettibile di complementi specifici per i diversi tipi di giardini, correlati alla descrizione succinta della loro tipologia.

Carta italiana dei giardini storici

Il giardino storico (giardini di case, di palazzi, di ville, parchi, orti botanici, aree archeologiche, spazi verdi dei centri storici urbani, ecc.) è un insieme polimaterico, progettato dall'uomo, realizzato in parte determinante con materiale vivente, che insiste su (e modifica) un territorio antropico, un contesto naturale.

Esso, in quanto artefatto materiale, è un'opera d'arte e come tale, bene culturale, risorsa architettonica e ambientale, patrimonio dell'intera collettività che ne fruisce.

Il giardino, al pari di ogni altra risorsa, costituisce un unicum, limitato, peribile, irripetibile, ha un proprio processo di sviluppo, una propria storia (nascita, crescita, mutazione, degrado) che riflette le società e le culture che lo hanno ideato, costruito, usato o che, comunque, sono entrate in relazione con esso.

Per quanto concerne i metodi e i modi d'intervento si richiama la piena validità della carta del restauro del 1964 e delle disposizioni del 1972 in base ai principi in esse indicati e al conseguente dibattito che ne è seguito, l'intervento di restauro dovrà rispettare il complessivo processo storico del giardino, poiché tale processo materializza l'evoluzione della struttura e delle configurazioni via via assunte nel tempo.

Pertanto ogni operazione che tendesse a privilegiare una singola fase assunta in un certo periodo storico e a ricrearla ex novo, a spese delle fasi successive, comporterebbe una sottrazione di risorse e risulterebbe riduttiva e decisamente antistorica. L'intervento perciò dovrà identificarsi con un intervento di conservazione, e tale obiettivo dovrà

essere conseguito e garantito nel tempo attraverso un processo di continua, programmata, tempestiva manutenzione.

I giardini storici fuori degli agglomerati urbani non sono separabili dal relativo contesto: il tessuto agricolo e boschivo, inteso sia come fatto ambientale, sia come luogo di attività produttiva. La conservazione di un giardino storico è perciò inscindibile da una corretta opera di programmazione e di pianificazione delle risorse, finalizzata al riequilibrio del territorio. La conservazione si intende che debba essere estesa dall'unità di architettura e giardino all'insieme delle infrastrutture esterne (rete viaria, piazzali d'accesso, canali, rete idrica, specchi d'acqua, ecc.).

Per tutelare e conservare bisogna conoscere. L'indagine diretta (unita alla schedatura, al vincolo e - ove necessario - ad un idoneo reimpiego) ancora oggi appare l'esigenza preliminare di ogni intervento.

Il giardino va analiticamente studiato in tutte le sue componenti (architettoniche, vegetali, idriche, geologiche, topografiche, ambientali, ecc.) e attraverso documenti e fonti storiche e letterarie, e attraverso rilievi, topografici e catastali antichi, nonché ogni altra fonte iconografica, attraverso la fotointerpretazione e - ove necessario - attraverso l'indagine archeologica diretta. Tale studio analitico e comparato implica il necessario concorso di molte specifiche discipline.

Si richiama l'opportunità - già espressa nel colloquio Icomos a Zeist nel 1975 - di compilare elenchi delle essenze corrette dal punto di vista storico per aree culturali e botaniche, al fine della sostituzione di isolate essenze, sicuramente pertinenti ad un particolare giardino, ribadendo anche per le specie vegetali il concetto del restauro conservativo del palinsesto, cioè del mantenimento delle specie esistenti, immessevi nel tempo e perciò storicizzate.

Raccomandazioni

Si raccomanda che:

1. Il Giardino storico abbia un uso non contrastante con la sua fragilità e comunque tale da non provocare alterazioni della sua struttura e dell'uso originario. Quando un giardino sia di proprietà pubblica, esso deve essere aperto compatibilmente ai problemi di manutenzione; occorre dunque favorire l'accesso al pubblico, ma al tempo stesso prendere le opportune precauzioni contro un eccessivo numero di visitatori, programmando accettabili soluzioni alternative. I giardini privati, quando non siano aperti al pubblico, devono essere visitabili in giorni, ore e modi da stabilirsi da parte dei proprietari; le agevolazioni fiscali (Decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1978) vanno estese dai manufatti architettonici alle essenze arboree, qualora queste necessitino di interventi di manutenzione straordinaria.
2. I giardini pubblici nei centri storici debbono essere esclusi dagli standard urbanistici, in quanto luoghi dedicati prevalentemente alla passeggiata, al riposo, allo studio. Nella pianificazione urbana e territoriale vanno previsti perciò nuovi parchi per uso della collettività e per tutte le sue esigenze.
3. Nell'attuale riforma delle legge sui beni culturali sia dichiarato che nell'elaborazione dei Piani Regolatori siano riconosciuti come degni di tutela, nella loro perimetrazione globale, i giardini e i parchi storici anche se ancora non vincolati e ciò ai fini di una auspicata promozione culturale.
4. Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali crei un apposito ufficio destinato all'ambiente che curi - in collaborazione con le Università e tutti gli altri Enti interessati - il censimento e la schedatura completa dei giardini e a cui faccia capo ogni operazione di vincolo e di programmazione e coordinamento degli interventi.
5. Nei bilanci dello Stato e degli Enti Locali siano previste voci specifiche concernenti le disponibilità economiche per la manutenzione dei giardini storici.

6. Nei grandi comuni siano istituite scuole di giardinaggio le quali offrano anche lezioni sui giardini storici della zona e sulla loro particolare manutenzione e conservazione.
7. Nelle zone archeologiche, dove sia opportuno progettare parchi (con concorso nazionale), si tenga conto, con i necessari apporti collaborativi interdisciplinari, della delicatezza della zona.
8. Nelle commissioni edilizie, urbanistiche e territoriali venga sempre interpellato un esperto di giardini.
9. Si organizzino e allestiscano in sito esposizioni e opportuni sussidi didattici attraverso i quali offrire un'esatta lettera della genesi del giardino e delle modifiche nel tempo, pubblicizzando tutti i documenti grafici, letterari, storici e le raffigurazioni antiche, accompagnati da rilievi e dalle ipotesi ricostruttive e insieme dalla illustrazione della parte botanica (originaria, sostituita e inserita successivamente, ecc.).
10. Nell'attuale riforma e sperimentazione universitaria si dia riconoscimento istituzionale all'area delle scienze dell'ambiente, incoraggiando particolari corsi formativi, indirizzi e corsi di laurea, nonché corsi di specializzazione e perfezionamento post lauream.
11. Le competenti autorità avviino gli studi per la costituzione di un catasto specializzato dei giardini storici, il quale, elencando le loro peculiari caratteristiche, possa stabilire un pubblico registro, capace di definire la relativa individualità e di assicurare nel tempo la necessaria salvaguardia.